

**REGOLAMENTO (CEE) N. 451/89 DEL CONSIGLIO**

del 20 febbraio 1989

relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

*Articolo 2*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sono stati conclusi protocolli addizionali agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e l'Algeria, Cipro, l'Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, Malta, il Marocco, la Siria, la Tunisia, la Turchia e la Jugoslavia, dall'altro;

considerando che per alcuni prodotti agricoli contemplati dai suddetti accordi e originari dei paesi precitati, i protocolli prevedono una riduzione progressiva di alcuni dazi applicati a detti prodotti; che alcuni di questi prodotti sono soggetti ad un sistema di quantitativi di riferimento;

considerando che i protocolli addizionali sopra citati prevedono la possibilità di modificare lo statuto di tali prodotti in caso di difficoltà sul mercato comunitario o in caso di superamento dei quantitativi di riferimento;

considerando che occorre stabilire delle procedure per modificare lo statuto di tali prodotti in modo da assoggettarli a quantitativi di riferimento in caso di difficoltà di questa natura o a quote tariffarie in caso di superamento dei quantitativi di riferimento; che tali procedure dovrebbero essere espletate dal comitato di gestione competente per i prodotti in questione;

considerando che occorre fondare tale modifica dello statuto su un bilancio annuo dei flussi commerciali per prodotto e per paese; che tale bilancio ha lo scopo di seguire l'evoluzione dei flussi commerciali, di prevenire le perturbazioni del mercato e di verificare in quale misura l'obiettivo del mantenimento dei flussi commerciali tradizionali con i paesi interessati sia stato realizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al termine di ogni campagna di commercializzazione, la Commissione fa un bilancio, per prodotto e per paese, sui flussi commerciali dei prodotti figuranti negli allegati I e II ed originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia, della Turchia o della Jugoslavia, per prevenire le perturbazioni del mercato.

1. Se, tenuto conto del bilancio di cui all'articolo 1, la Commissione costata che il volume delle importazioni di un prodotto che figura nell'allegato I, originario dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria, della Turchia, della Tunisia o della Jugoslavia, aumenta in proporzione tale da rischiare di provocare difficoltà sul mercato comunitario, essa attua la procedura definita nell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75<sup>(1)</sup>, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 166/89<sup>(2)</sup> o nei corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o, per i prodotti per cui la regolamentazione comunitaria non ha istituito un Comitato di gestione, la procedura prevista all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1035/72<sup>(3)</sup>, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2238/88<sup>(4)</sup>, al fine di fissare un quantitativo di riferimento per il prodotto e l'origine in questione. Se durante due anni consecutivi tale quantitativo di riferimento non è raggiunto esso cessa di produrre effetti.

2. Per la preparazione del bilancio di cui all'articolo 1, i prodotti in questione sono controllati secondo il sistema statistico di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2658/87<sup>(5)</sup>, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 20/89<sup>(6)</sup>.

3. L'articolo 3 è applicabile ai prodotti per cui la Commissione ha stabilito un quantitativo di riferimento a norma del paragrafo 1.

*Articolo 3*

1. Quando il quantitativo di riferimento stabilito a norma dell'articolo 2 o relativo ad un prodotto che figura nell'allegato II, originario di un paese menzionato in tale allegato è superato, la Commissione, tenuto conto del bilancio di cui all'articolo 1, attua la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi alla organizzazione comune dei mercati agricoli, o, per i prodotti per cui la regolamentazione comunitaria non ha istituito un comitato di gestione, la procedura prevista all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1035/72 per sottoporre il prodotto in questione ad un contingente tariffario comunitario di importo pari al quantitativo di riferimento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

2. Per la preparazione del bilancio di cui all'articolo 1, i prodotti in questione sono sottoposti alla procedura di sorveglianza definita dal regolamento (CEE) n. 452/89 <sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1989.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

---

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO I

## Prodotti agricoli elencati nei protocolli addizionali conclusi con i paesi mediterranei, soggetti a rilevazione statistica

Codice NC	Designazione delle merci (1)
0101 19 10	Cavalli destinati alla macellazione
0101 19 90	Cavalli diversi a quelli destinati alla macellazione
0102 90 31	« Baby-beef »
ex 0102 90 35	
ex 0102 90 37	
ex 0201 10 90	
ex 0201 20 11	
ex 0201 20 19	
ex 0201 20 39	
ex 0201 20 51	
ex 0201 20 59	
0205 00 00	Carni equine, asinine o mulesche
0306 13 10	Gamberetti freschi o congelati
0306 13 30	
0306 13 90	
0306 23 10	
0306 23 31	
0406 90 29	Fromaggio « Kashkaval »
0601 10	Bulbi allo stato di riposo vegetativo
0602	Altre piante vive
ex 0602 40	Rosai, escluse le talee di rosai
0603	Fiori recisi freschi
ex 0604 10 90	Muschi e licheni
0604 91 10 e	— altri
0604 91 90	— — freschi
ex 0701 90 51	Patate di primizia dal 1° gennaio al 15 maggio — dal 1° gennaio al 31 marzo
ex 0702 00 10	Pomodori freschi dal 1° novembre al 14 maggio — dal 15 novembre al 30 aprile
ex 0703 10 11	Cipolle fresche — da semina — dal 1° gennaio al 31 luglio
ex 0703 10 19	— altre — dal 15 febbraio al 15 maggio — dal 1° luglio al 31 luglio
ex 0703 20 00	Agli freschi — dal 1° febbraio al 31 maggio
ex 0704 90 90	Cavolo cinese
ex 0706 10 00	Carote — dal 1° gennaio al 31 marzo
ex 0708 10 10	Piselli dal 1° settembre al 31 maggio — dal 1° ottobre al 30 aprile
ex 0708 20 10	Fagioli dal 1° ottobre al 30 giugno — dal 1° novembre al 30 aprile
ex 0709 10 00	Carciofi — dal 1° ottobre al 31 dicembre
ex 0709 20 00	Asparagi — dal 1° novembre alla fine di febbraio
ex 0709 30 00	Melanzane — dal 1° dicembre al 30 aprile
ex 0709 51 30	Funghi freschi
ex 0709 51 50	— funghi galletti o gallinacci
ex 0709 51 90	— funghi porcini — altri

Codice NC	Designazione delle merci (1)
0709 60 10	Peperoni dolci
ex 0709 60 99	Peperoni acri (freschi) — dal 1° novembre al 31 maggio
ex 0709 90 70	Zucchine — dal 1° dicembre al 15 marzo
ex 0709 90 90	Gombi — dal 15 febbraio al 15 giugno
0710 21 00	Piselli congelati
0711 20 10	Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0711 30 00	Capperi
0711 90 10	Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », esclusi i peperoni
ex 0711 90 50	Funghi, esclusi quelli coltivati
0712 20 00	Cipolle disidratate
ex 0712 90 90	Agli disidratati
ex 0712 30 00	Funghi, diversi da quelli coltivati, disidratati
ex 0712 90 90	Peperoni disidratati
0713 10 19	Piselli secchi destinati alla semina
0713 10 90	Legumi da granella secchi diversi da quelli destinati alla semina
0713 20 90	
0713 31 90	
0713 32 90	
0713 33 90	
0713 39 90	
0713 40 90	
0713 50 90	
0713 90 90	
0713 32	Fagioli secchi, diversi da quelli destinati alla semina
0713 32 90	
0713 33	
0713 33 90	
0713 39	
0713 39 90	
0713 50 10	Fave e favette destinate alla semina
0802 31 00	Altre frutta a guscio
0802 32 00	Noci comuni
0804 10 00	Datteri freschi o secchi
ex 0804 10 00	Datteri secchi
0804 40	Avocadi
0804 50 00	Manghi, mangostani e guaiave
da 0805 10 11 a	Arance fresche
0805 10 49	
ex 0805 20 10	Mandarini freschi
ex 0805 20 30	
ex 0805 20 50	
ex 0805 20 70	
ex 0805 20 90	
ex 0805 30 10	Limoni freschi
ex 0805 30 90	Limette dolci e acide
0805 40 00	Pompelmi e pomeli
ex 0805 90 00	Kumquat
	Uve fresche da tavola
ex 0806 10 15	— dal 15 novembre al 30 aprile
	Cocomeri
ex 0807 10 10	— dal 1° aprile al 15 giugno
	Meloni
ex 0807 10 90	— dal 1° novembre al 31 maggio

Codice NC	Designazione delle merci (*)
ex 0810 10 90	Fragole dal 1° agosto al 30 aprile – dal 1° novembre al 31 marzo
ex 0810 20 10	Lamponi freschi – dal 15 maggio al 15 giugno
ex 0810 20 90	More fresche – dal 15 maggio al 15 giugno
ex 0810 90 90	Frutti della passiflora
ex 0810 90 90	Melagrane – dal 15 agosto al 15 novembre
ex 0810 90 90	Cachi – dal 1° dicembre al 31 luglio
ex 0811 90 90	Segmenti di pompelmi e di pomeli congelati
ex 0811 90 90	Datteri congelati
ex 0812 90 20	Arance finemente tritate
ex 0812 90 90	Agrumi finemente tritati
ex 0813 10 00	Albicocche secche
ex 0813 40 90	Cillegie acide secche
0904	Pepe (del genere « Piper ») Pimenti (del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta »)
0904 20 31	Pimenti non tritati né macinati, altri
0904 20 35	
0904 20 39	
0904 12 00	Pepe e pimenti tritati o macinati
0904 20 90	
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro
0910 20 10	Timo, alloro, zafferano
0910 20 90	
0910 40 11	
0910 40 13	
0910 40 19	
0910 40 90	
1209 91 10	Semi, spore e frutti da semina
1209 91 90	– altri
1209 99 99	
1211 10 00	Plante aromatiche
1211 90 50	
1211 90 90	
1211 10 00	Radici di liquirizia
1212 10 10	Radici di cicoria, carrube, noccioli di frutti, ecc.
1212 10 91	
1212 10 99	
1212 20 00	
1212 30 00	
1212 99 90	
ex 1302 20	Sostanze pectiche, pectinati
1604 14 10	Tonni e palamide
1604 20 70	
ex 1902 20 10	
2001 90 20	Peperoni all'aceto
ex 2001 20 00	– cipolline all'aceto
ex 2001 90 90	– gombi all'aceto
ex 2002 10 00	Pomodori pelati
2003 10 10	Funghi coltivati ed altri, non all'aceto
2003 10 90	
2003 20 00	Tartufi

Codice NC	Designazione delle merci (*)
2004 90 50 2005 40 00 2005 51 00	Piselli e fagiolini
2004 90 99 2005 60 00	Asparagi
2004 90 99 2005 90 90	Carote e miscugli - altri
ex 2004 90 99	« Ajvar »
2005 90 10	Pimenti del genere « Capsicum » diversi dal peperoni
ex 2004 90 99	Non in miscuglio - sedani rapa - cavoli (esclusi i cavolfiori)
ex 2005 90 90	- gombi
2007 10 90	- Puree e paste di marroni, altri
2007 91 90	- confetture e marmellate di agrumi, altre
2007 99 90	- altri, non precisati
2008 11 91	Arachidi tostate in imballaggi di contenuto superiore a 1 kg
2008 30 51 2008 30 71 2008 30 91 2008 30 99	Segmenti di pompelmi
ex 2008 30 55 ex 2008 30 75	Mandarini, tangerini, mandarini satsuma, ecc., finemente tritati
ex 2008 30 59 ex 2008 30 79	Pompelmi e pomeli; arance e limoni finemente tritati
2008 50 61 2008 50 69	Albicocche
ex 2008 50 91 ex 2008 50 99 ex 2008 70 99	Mezze albicocche e mezze pesche; polpe di albicocche
2008 60	Ciliegie acide
ex 2008 92 50 ex 2008 92 71 ex 2008 92 79	Macedonie di frutta
2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99	Succhi d'arancia
2009 20 11 2009 20 19 2009 20 91 2009 20 99	Succhi di pompelmo e di pomelo
2009 30 11 2009 30 19	Succhi di agrumi diversi dalle arance, dai pompelmi e dai pomeli
ex 2009 30 31 ex 2009 30 39	Succhi di altri agrumi, esclusi i succhi di limoni

(\*) Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, le formule usate per la designazione delle merci devono essere considerate puramente indicative in quanto, ai sensi del presente allegato, l'applicazione del regime preferenziale è determinata sulla base dei codici della nomenclatura combinata.

## ALLEGATO II

Prodotti soggetti a quantitativi di riferimento in virtù dei protocolli addizionali conclusi con i paesi terzi mediterranei

Codice NC	Designazione delle merci (*)	Calendario	Origine	Volume in t
0701 90 51 } ex 0701 90 59 }	Patate di primizia	1. 1. - 31. 5.	Malta	3 000
0701 90 51	Patate di primizia	1. 1. - 31. 3.	Tunisia	2 600
0703 20 00	Agli freschi	1. 2. - 31. 5.	Egitto	1 600
0712 20 00	Cipolle disidratate	1. 1. - 31. 12.	Siria	700
ex 0712 90 90 } ex 0904 20 10 }	Agli disidratati	1. 1. - 31. 12.	Egitto	1 000
ex 0707 00 11	Cetriolini d'inverno	1. 1. - fin 2. 1. 1. - fin 2. 1. 1. - fin 2.	Egitto Giordania Malta	100 100 50
0709 10 00	Carciofi	1. 10. - 31. 12. 1. 10. - 31. 12.	Egitto Cipro	100 100
0709 30 00	Melanzane	15. 1. - 30. 4.	Israele	1 200
0709 60 10	Peperoni	1. 1. - 31. 12.	Marocco	1 000
0712 20 00	Cipolle	1. 1. - 31. 12.	Siria	700
0712 90 90	Agli disidratati	1. 1. - 31. 12.	Egitto	1 000
0713 10 11 } 0713 10 19 }	Piselli destinati alla semina	1. 1. - 31. 12.	Marocco	400
0713 10 90 } 0713 20 90 } 0713 31 90 } 0713 32 90 } 0713 33 90 } 0713 39 90 } 0713 40 90 } 0713 50 90 } 0713 90 90 }	Legumi da granella secchi	1. 1. - 31. 12.	Libano	2 200
0804 40 10 } 0804 40 90 }	Avocadi	1. 1. - 31. 12.	Israele	31 000
ex 0806 10 15 } 0806 10 19 }	Uve fresche da tavola	1. 2. - 30. 6.	Israele	1 900
0807 10 90	Meloni d'inverno	1. 1. - 31. 3. 1. 1. - 31. 3.	Egitto Giordania	100 100
0810 90 10	Kiwi	1. 1. - 30. 4. 1. 1. - 30. 4. 1. 1. - 30. 4.	Israele Marocco Cipro	200 200 200
0812 90 90	Agrumi finemente macinati	1. 1. - 31. 12.	Israele	1 100
2001 10 00	Cetrioli conservati nell'aceto	1. 1. - 31. 12.	Iugoslavia	3 000
2004 90 30 } 2005 30 00 }	Crauti	1. 1. - 31. 12.	Iugoslavia	150
2008 30 51 } 2008 30 71 }	Segmenti di pompelmi e di pomeli	1. 1. - 31. 12.	Israele	13 700
2008 50 61 } 2008 50 69 }	Albicocche	1. 1. - 31. 12.	Marocco	6 300
ex 2008 30 79	Pompelmi e pomeli Arance e limoni finemente macinati	1. 1. - 31. 12.	Israele	2 000
ex 2008 30 91 } ex 2008 30 91 } ex 2008 30 91 }	Segmenti di pompelmi Polpe di agrumi Agrumi finemente macinati	1. 1. - 31. 12.	Israele	2 900

Codice NC	Designazione delle merci (*)	Calendario	Origine	Volume in t
2008 50 99 } 2008 70 99 }	Albicocche dimezzate e pesche dimezzate	1. 1. - 31. 12.	Marocco	6 300
2009 20 11 } 2009 20 19 } 2009 20 99 } 2009 30 11 } 2009 30 19 }	Succhi di pompelmi e di pomeli	1. 1. - 31. 12.	Israele	28 700
2009 20 99	Succhi di pompelmi e di pomeli	1. 1. - 31. 12.	Marocco	800

(\*) Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha un valore unicamente indicativo e il regime preferenziale, nell'ambito del presente allegato, è determinato dalla portata dei codici della nomenclatura combinata.